

**Pubblico impiego** – Dipendente Inps - Indennità di capo ufficio ex art.15, comma 2, legge 88/89 – Svolgimento mansioni equiparabili a quelle di capo ufficio – Difetto di conferimento formale dell'incarico di preposizione ad un "ufficio" – Reparto non qualificato formalmente come "ufficio" – Difetto delle prerogative richieste dalla contrattazione collettiva – Non spetta.

**Corte di Appello di Roma – 02.10.2010 n. 6181 – Pres. Torrice – Rel. Anzilotti Nitto de' Rossi – F.A. (Avv.ti G.E. e R. Zaccaria) – INPS (Avv. Morelli)**

*Alla stregua del rinvio operato dall'art. 15, comma 2, legge n. 88/89, il contratto collettivo decentrato di ente, con relative tabelle, ha previsto specificatamente -per i funzionari appartenenti alla categoria direttiva della ottava e nona qualifica- le posizioni funzioni indennizzabili, ricoperte previo formale conferimento dell'incarico, e la misura delle relative indennità. Pertanto, in difetto di un provvedimento formale di preposizione in via esclusiva ad un "ufficio" ed in mancanza della qualificazione come "ufficio" del reparto in cui le vantate mansioni equiparabili sono state svolte, mancano i presupposti per l'attribuzione della indennità di capo ufficio.*

FATTO - Con ricorso depositato innanzi al Tribunale ordinario di Roma A.F. chiedeva in via principale la condanna dell'INPS al pagamento della somma di € 89.215,00 a titolo di differenze retributive dovute per le superiori mansioni dirigenziali svolte e, in subordine, al pagamento della somma di € 21.196,00 a titolo di indennità di capo ufficio per le mansioni svolte di grado corrispondente, il tutto con accessori spese.

Il Tribunale adito, con la sentenza di cui all'oggetto, respingeva entrambe le domande.

Con ricorso depositato il 31.07.2007 il F. proponeva appello avverso la sentenza di cui sopra, e, in particolare, formulava espressa rinuncia a proporre gravame avverso la pronuncia di rigetto della domanda principale da parte del giudice di prime cure, limitandosi ad impugnare la pronuncia di rigetto della domanda subordinata.

Quanto al rigetto della domanda subordinata, l'appellante deduceva l'erroneità della decisione del giudice, sostenendo che le mansioni svolte erano praticamente corrispondenti a quelle dirigenziali, e che era pacifico tra le parti che egli le avesse svolte; che dette mansioni erano comunque equiparabili a quelle di capo ufficio, come risultava dalla lettura dei due atti emanati dal dirigente generale del 6/6/1999 del 22/1/2004, versati in atti nel giudizio di primo grado; che sussistevano tutti i requisiti di legittimazione previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 88/89; che gli atti del dirigente generale sopra indicati erano atti perfetti, efficaci e definitivi, mai revocati.

Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello in riforma dell'appellata sentenza, l'accoglimento della domanda subordinata e la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 21.196,00 oltre accessori di legge e con vittoria di spese.

L'appellato resisteva alla domanda.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, previo deposito di note difensive autorizzate, veniva decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO - L'appello è infondato. L'art. 15, c. 2°, L. 88-89 espressamente recita:

*“In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie; i dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.”*

In attuazione di tale disposto di legge il contratto collettivo decentrato di ente del 1988 (docc. All.ti sub 9 alla produzione di parte ricorrente e sub 3 a quella di parte resistente in primo grado) ha stabilito:

*“In attesa della revisione del sistema delle indennità di funzione, che sarà definito con la contrattazione nazionale, al personale di 8° e 9° qualifica funzionale che, previo conferimento formale, svolge in ma esclusiva le funzioni di cui alla tabella (all. n.3), spetta per l'anno 1998 l' indennità accanto a ciascuna funzione indicata”.*

La Tabella allegata al ricorso, prevede che la misura più elevata dell'indennità medesima, pari a £.600.000 mensili, poi aumentata a £.1.000.000, compete al “Capo Ufficio”.

L'appellante invoca tali previsioni di legge e di contratto collettivo e sostiene di avere svolto mansioni dirigenziali, e comunque di capo ufficio, benché non abbia ricevuto l'incarico formale di “capo ufficio” e nonostante non sia qualificato formalmente come “ufficio” il reparto cui è stato addetto (il “Nucleo servizi”).

Per tale motivo chiede la condanna dell'appellato al pagamento dell'indennità di posizione nella citata misura massima a fronte di quella di minor importo riconosciutagli dall'INPS; in particolare, il F. ha dedotto in primo grado, a sostegno della pretesa, e ribadisce più articolatamente in questa sede, di avere svolto le mansioni analiticamente descritte nel ricorso introduttivo del giudizio.

Osserva questa Corte che le mansioni che l'appellante sostiene di aver svolto sono state ammesse dall'INPS, che tuttavia ha contestato che potessero dar diritto al

conseguimento dell'indennità di posizione prevista per il capufficio.

Pertanto, correttamente, il giudice di prime cure non ha ammesso la prova.

L'appellante ha espressamente ammesso (pagina 21 del ricorso in appello) che il "Nucleo servizi" cui egli è addetto, non è stato qualificato a livello di ufficio dirigenziale, che non vi è mai stato posto formalmente a capo del suddetto ufficio, e di non aver mai ricevuto l'incarico formale di capo ufficio. Viceversa l'appellante ha sostenuto di aver svolto materialmente la relativa funzione, come esattamente confermato dai due provvedimenti del dirigente generale G.C. del 6/9/1999 del 22/1/2004.

Le posizioni e il *curriculum* lavorativo dell'appellante non sono mai stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'INPS: risulta quindi che egli ha rivestito la posizione C4 dal 29/9/1999 e infine dal 1/11/2003 la C5.

Osserva il Collegio che l'allegato 4 del contratto collettivo decentrato di ente, recante l'elenco delle funzioni cui è correlata l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 15, comma 2, della legge 88/89, nel disciplinare l'erogazione dell'indennità in questione, non fornisce indicazioni utili a definire la posizione organizzativa e funzionale di capo ufficio, né prevede la riconducibilità delle funzioni svolte dall'appellante nelle funzioni di capo ufficio. Anzi in calce alla tabella è espressamente affermato che "*alla posizione funzionale di vice capo ufficio sono equiparate quelle investite formalmente di funzioni di collaborazione inerenti l'impostazione allo sviluppo degli indirizzi generali delle dindoni centrali, posto in staff al vertice direzionale...*"

La norma contrattuale prevede in via generale che spetta l'indennità di funzione al personale di VIII e IX qualifica funzionale che, previo conferimento formale, svolge in via esclusiva le funzioni di cui alla tabella, ossia quelle di capo ufficio.

Come già osservato in precedenza, il F. ha espressamente ammesso a pagina 21 del ricorso in appello di non essere stato preposto ad un ufficio, ossia a una struttura organizzativa di livello non dirigenziale, secondo le previsioni dell'organigramma dell'istituto, pur avendo dedotto di avere svolto le relative mansioni.

Rileva questa Corte che, dall'esame della tabella di cui al capo II, lett. C) del contratto decentrato di ente, la contrattazione collettiva ha delineato un sistema in cui le indennità sono commisurate al tipo di funzione; la massima misura prevista per il capufficio compete a colui che è formalmente preposto a un ufficio di livello non dirigenziale, mentre per le altre funzioni (vice capo ufficio, incarichi di studio, staff ecc.) l'indennità è erogata in misura inferiore.

Il F. non ha indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'esistenza di norme interne o prassi applicative che consentano di ricondurre nell'alveo delle funzioni di

capo ufficio attività diverse da quelle proprie della preposizione ad un'unità organizzativa qualificabile come ufficio. I provvedimenti prodotti dall'appellante non costituiscono atti di carattere generale concernenti l'organizzazione interna dell'istituto.

Nella fattispecie, ad eccezione delle comunicazioni del direttore C. del 6/9/1999 e del 22/1/2004 non è stata allegata e provata l'esistenza di atti normativi interni di carattere generale, né di altri provvedimenti organizzativi che consentono di ritenere l'attività svolta dal F. sia equiparabile a quella di preposizione ad un ufficio.

Non è illegittima, come già affermato nella sentenza 6424/09 di questa Corte la previsione del contratto collettivo che stabilisce l'erogazione dell'indennità di funzione *ex art. 15, comma 2, legge 88/89* ai soli dipendenti che svolgono le funzioni di cui all'unità tabella, e non a coloro che svolgono funzioni analoghe ma non riconducibili a nessuna delle posizioni funzionali specificamente indicate nella tabella.

Sono dunque il contemporaneo svolgimento di attività direzionali e la preposizione ad area di lavoro comparabile una struttura avente rango di ufficio, nel contesto del modello strutturale organizzativo vigente nell'ente, a costituire il requisito occorrente ai fini del riconoscimento dell'indennità di funzione nella massima misura prevista per le funzioni di capo ufficio, coerentemente con le previsioni del contratto collettivo e della legge 88/89. E nella fattispecie è lo stesso appellante a dichiarare nel ricorso in appello che il "*Nucleo servizi*" non viene eretto a livello di ufficio dirigenziale, né che egli diventa capo del suddetto ufficio, né di aver ricevuto l'incarico formale di capo ufficio.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.

La complessità e la particolarità delle questioni trattate, la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.

*(Omissis)*